



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 132 del 11/06/2020

ORDINANZA

OGGETTO: POLIZIA LOCALE - ART. 50/V E VII DEC. LGS. N. 267/2000. DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA. VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, prescindendo qui dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool, il fenomeno del consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione ai sensi della normativa vigente, in particolare durante la stagione estiva pone rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana – in particolare durante le ore notturne – in funzione del copioso abbandono sulle aree pubbliche di contenitori, prevalentemente in vetro, ma anche fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti;
- che, in particolare, a suscitare apprensione è il diffuso fenomeno - non di rado posto in essere anche da persone molto giovani - di consumare nelle ore serali/notturne, direttamente presso gli spazi pubblici, bevande alcoliche anche in grande quantità, spesso acquistato per asporto anche a basso costo, comportamento cui sono correlati i descritti effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, ma anche talvolta all'interno dei luoghi privati;
- che parallelamente alle descritte esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, anche il legislatore nazionale ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool in particolare da parte dei minori, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando, nel contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni, una priorità in termine di salute pubblica e di emergenza sociale intervenendo, a tal fine, proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età (d.l. n. 158/2013, convertito con Legge n. 189/2012);

- che il descritto fenomeno è prevalentemente da ricollegare all'acquisto per asporto, anche a basso costo, delle bevande alcoliche da consumare poi negli spazi aperti;
- che il consumo non responsabile di alcool sfocia anche, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire le descritte situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano anche a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;
- che tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione "a macchia di leopardo", contestualmente all'apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;

DATO ATTO:

- che all'Amministrazione Comunale sono pervenute da parte di Cittadini, segnalazioni con richiesta di intervento finalizzate a contenere, da un lato, il fenomeno degli abbandoni di contenitori (prevalentemente in vetro) di bevande alcoliche sul suolo pubblico e, dall'altro, delle connesse problematiche di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti alcoolcorrelati, come detto perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni;
- che tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, o su area pubblica, ma anche da parte di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali, in cui maggiore è la frequenza da parte di una clientela giovanile;
- che tali atteggiamenti determinano sovente comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;
- che le condotte sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto e abbandonati, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità delle zone interessate;
- che per tale situazione sono stati organizzati negli ultimi anni, con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

DATO ATTO che la vendita di bevande alcoliche per asporto e, conseguentemente, il consumo talvolta smodato sulle aree pubbliche oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio in spregio alle disposizioni anticontagio da SARS-CoV2, che raccomandano il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo di mascherine di protezione;

RITENUTO pertanto necessario assumere specifici provvedimenti a carattere temporaneo finalizzati, da un lato, a garantire il rispetto delle particolari disposizioni anticontagio correlate al

postemergenza Covid19 e, dall'altro, a scoraggiare i descritti comportamenti di inciviltà che sono poi alla base delle prese di posizione dei cittadini che risiedono nelle zone interessate ai fenomeni;

RICHIAMATO il d.l. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, recante nuove disposizioni per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'art. 50 del dec. lgs. n. 267/2000 (TUEL), testo modificato dal citato d.l. n. 14/2017 – art. 8, in base al quale il Sindaco è tenuto ad assumere, con provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5), ovvero ordinari (comma 7), misure volte a *"..superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

1. a tutela delle esigenze di decoro e vivibilità urbana espresse in parte narrativa , nel periodo compreso fra **Venerdì 19 giugno 2020 e Lunedì 31 Agosto 2020, in orario compreso fra le ore 20,00 e le 07,00 di ogni giorno** non è consentito:
 - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici comunque intesi, fatta eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti.
 - b) ai titolari o gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Nel medesimo periodo di cui al punto 1 i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all'interno dei locali di vendita, bevande alcoliche di gradazione compresa entro il 6% vol. sino alle ore 24.00, purché la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria produzione.
3. Nel medesimo periodo di cui al punto 1 tutti i distributori automatici che vendano qualsiasi tipo di bevanda alcolica e alimento in contenitori di vetro o di altro materiale devono essere spenti o vendita inibita.

4. I divieti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
5. Ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1,2 e 3 è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti mediante affissione di questa ordinanza, nella parte aperta al pubblico, di ciascun esercizio.

DISPONE

che eventuali violazioni ai termini imposti con la presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro (p.m.r. 150 euro). Se la violazione è commessa più di una volta nell'arco del periodo indicato al punto 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà associata, in quanto applicabile, la sospensione dell'attività del punto vendita per cinque giorni.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
LUIGI PIGNOCCA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005